

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Val di Fassa

Vigo di Fassa

Provincia Autonoma di Trento

Regolamento per la definizione delle modalità per l'elezione dei rappresentanti degli Ospiti e relazioni con il Consiglio di Amministrazione dell'A.P.S.P.

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 dd. 29.10.2015

Il Presidente
Dott. Bravi Barbara

La Direttrice
Dott.ssa Alessia Daprà

INDICE

Premessa	3
Art. 1 Scopo del regolamento	3
Art. 2 Numero dei rappresentanti	3
Art. 3 Elettorato attivo	3
Art. 4 Elettorato passivo	4
Art. 5 Durata del mandato	4
Art. 6 Indizione delle elezioni	4
Art. 7 Candidature	4
Art. 8 Consultazione e modalità delle votazioni	5
Art. 9 Seggio elettorale	5
Art. 10 Schede	6
Art. 11 Operazioni di scrutinio	6
Art. 12 Proclamazione degli eletti	6
Art. 13 Reclami	7
Art. 14 Utilizzo di spazi	8
Art. 15 Funzione consultiva	8
Art. 16 Funzione propositiva	8
Art. 17 Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti	9
ALLEGATO A	10
ALLEGATO B)	11
ALLEGATO C)	11

Premessa

Il presente regolamento è stato adottato in applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 21 settembre 2005, n. 7 "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", nel D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 3/L "Approvazione del regolamento per il riordino delle I.P.A.B.", nel D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L "Approvazione del regolamento di contabilità.", nel D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L "Approvazione del regolamento di esecuzione della L.R. 21/09/2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona" nonché nello Statuto dell'A.P.S.P. di Fassa di Vigo di Fassa approvato con deliberazione della G.R. n. 311 dd. 25.11.2008.

CAPO I°

Elezione

Art. 1

Scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli ospiti e le modalità di relazione con gli Organi dell'A.P.S.P. e di partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2

Numero dei rappresentanti

La rappresentanza degli ospiti si compone di due rappresentanti, eletti secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3

Elettorato attivo

Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo gli ospiti che hanno residenza abituale nella struttura o un loro delegato.

Al momento dell'ingresso nella struttura l'ospite provvede a comunicare l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado o persona di fiducia (*allegato A*).

Per l'ospite non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato nella persona di riferimento comunicata all'ingresso in A.P.S.P.

L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dall'Amministrazione dell'Azienda.

Art. 4 Elettorato passivo

Sono eleggibili a rappresentanti degli ospiti gli elettori di cui all'articolo precedente.

Non possono essere eletti rappresentanti degli ospiti i dipendenti della struttura, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti ed i titolari di ditte o amministratori che hanno parte in rapporti economici con l'Azienda.

Art. 5 Durata del mandato

Gli eletti restano in carica tre anni dalla proclamazione.

Essi esercitano le loro funzioni fino all'elezione dei nuovi rappresentanti. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un rappresentante il Presidente provvede, entro quindici giorni, alla surroga con il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del mandato. In caso contrario si provvederà a nuove elezioni.

Art. 6 Indizione delle elezioni

Il Presidente, almeno quaranta giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art. 3.

La consultazione deve essere preceduta da un apposito avviso che deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, assieme ad una copia dell'elenco degli elettori.

Le elezioni di cui al comma 1 sono svolte, di norma, in un giorno festivo.

Art. 7 Candidature

Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura devono darne comunicazione scritta al Presidente dell'Ente almeno tre giorni prima del giorno fissato per la consultazione.

Il Comitato degli ospiti, se regolarmente costituito all'interno della struttura, può proporre fino ad un massimo di due candidature.

Il Presidente provvede a dare avviso pubblico dei nominativi depositati, almeno 24 ore prima della data fissata per la consultazione.

Le elezioni non hanno luogo qualora non sia stata presentata alcuna candidatura.

Art. 8 **Consultazione e modalità delle votazioni**

La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:

- si svolge in un apposito luogo messo a disposizione dall'Ente (seggio elettorale) costituito secondo quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento
- il seggio elettorale rimarrà aperto per la votazione almeno tre ore.
- ogni elettore esprimerà il proprio voto per due candidati sulla scheda di cui all'art. 10 del presente regolamento
- alla scadenza dell'ultima ora il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed inizia le operazioni di scrutinio secondo le modalità di cui art. 11 del presente Regolamento.
- sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti ed a parità di voti, il maggiore di età.
- la consultazione è valida qualora partecipi un numero di elettori che rappresentino almeno il 10% degli ospiti.

Art. 9 **Seggio elettorale**

Il seggio elettorale per tale elezione sarà costituito dal Presidente dell'Ente e dovrà essere così composto:

- il Direttore dell'Ente con funzioni di Presidente del seggio elettorale
- due elettori con funzione di scrutatori.

Tale designazione dovrà pervenire al Presidente del seggio almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per le elezioni. In caso di mancata designazione gli stessi saranno scelti dal Presidente del seggio fra gli elettori.

Nel locale adibito alle votazioni devono essere affisse le liste dei candidati e l'elenco degli elettori.

La disposizione dell'urna e dei tavoli per i componenti del seggio e per le votazioni deve essere tale da garantire la segretezza del voto.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore contrassegnando nell'apposito spazio sulla scheda i nominativi dei due candidati ai quali si intendono dare le preferenze.

Al ritiro della scheda l'elettore provvederà ad apporre la propria firma sull'elenco degli elettori per dimostrare l'avvenuta espressione del voto.

Art. 10 Schede

Le schede per l'espressione del voto devono essere di formato e colore uguali e devono riportare la scritta: "Elezione dei rappresentanti degli ospiti".

Le schede devono riportare l'elenco dei candidati, in ordine di presentazione.

Il materiale occorrente è fornito dall'Ente.

Art. 11 Operazioni di scrutinio

Chiuse le votazioni si iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio.

Nel giudicare la validità dei voti e la loro attribuzione vale il criterio che il voto sia segreto e che risulti chiara la volontà dell'elettore.

Nell'apposito verbale, redatto in duplice copia, vengono riportati i seguenti dati:

1. numero degli elettori e numero dei votanti;
2. numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato;
3. assegnazione dei posti come Rappresentanti degli ospiti.

Il seggio elettorale è chiuso con la firma del verbale, redatto in duplice copia.

Una copia del verbale sarà trasmessa al Presidente dell'Ente ed una copia sarà consegnata all'Amministrazione per i provvedimenti del caso.

Art. 12 Proclamazione degli eletti

Il Presidente dell'Ente, entro cinque giorni dalla data della consultazione, pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva alla data della consultazione, prende atto dell'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente dell'Ente sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Art. 13 Reclami

Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono, entro 10 (dieci) giorni dalla data delle elezioni, presentare reclamo scritto, firmato e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni. In caso di accoglimento del reclamo, il Presidente dell'Ente, provvede con propria determinazione all'annullamento della consultazione elettorale ed all'indizione di nuove elezioni.

CAPO II°
Partecipazione

Art. 14
Utilizzo di spazi

L'A.P.S.P. consente l'utilizzo, su richiesta, di spazi idonei per l'effettuazione delle riunioni dei Rappresentanti degli ospiti.

Art. 15
Funzione consultiva

I rappresentanti degli ospiti svolgono funzione consultiva su tutte le problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente, qualora l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione preveda la trattazione di punti relativi all'organizzazione od impostazione dei servizi, informa i rappresentanti degli ospiti nei termini previsti per la convocazione del Consiglio.

All'inizio della seduta il Presidente accoglie i Rappresentanti degli ospiti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma precedente, esprimono al Consiglio di Amministrazione il proprio parere, anche in forma scritta.

I Rappresentanti degli ospiti, si allontanano poi dall'aula, per permettere al Consiglio di Amministrazione la discussione e la votazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente informerà i Rappresentanti delle decisioni assunte, entro 15 giorni dalla data della seduta.

L'Amministrazione incontra almeno ogni 4 mesi i rappresentanti degli ospiti per informare sull'attività dell'A.P.S.P. e discutere le problematiche di cui al comma 1.

Art. 16
Funzione propositiva

I rappresentanti degli ospiti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi erogati.

Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile ed informa i rappresentanti delle decisioni assunte entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte.

I rappresentanti possono comunque in ogni momento chiedere informazioni sugli aspetti e le problematiche di cui all'art. 15.

Ai rappresentanti degli ospiti viene riservato, in ogni struttura, un apposito spazio per la pubblicazione di fogli informativi e pubblicazioni.

Art. 17

Costituzione di comitati e/o associazioni fra ospiti e familiari degli ospiti

Al fine di interpretare e tutelare gli interessi degli ospiti, gli stessi e i loro familiari possono costituire comitati o associazioni.

I comitati possono esprimere, con le modalità generali liberamente stabiliti ai sensi dell'art. 7, proprie candidature per la nomina dei rappresentanti di cui al presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4.

I comitati e/o associazioni possono in ogni momento chiedere incontri con l'Amministrazione su argomenti di interessi degli ospiti e/o familiari ed esprimono su questi il loro parere.

I comitati e/o associazioni possono riunirsi periodicamente utilizzando gli spazi di cui all'art. 9.

Allegati

- A) Modulo di delega all'elezione
- B) Registro Elenco Elettori
- C) Scheda di votazione

ALLEGATO A)

Spett.le

A.P.S.P. di Fassa

Strada di Pré de Lejia n. 12

38039 Vigo di Fassa (TN)

Oggetto: modulo per l'eventuale delega all'elezione dei rappresentanti degli ospiti.

Con la presente il/la sottoscritto/a _____, ospite di codesto spett.le Ente, dichiara di aver preso atto della disciplina prevista dal "*Regolamento per la definizione delle modalità per l'elezione dei rappresentanti degli ospiti e relazioni con il Consiglio di Amministrazione della A.P.S.P.*" e pertanto precisa, ai sensi dell'art. 3 del citato regolamento:

- di delegare** il/la signor/a _____ (indicare il grado di parentela: _____) per l'elezione dei rappresentanti degli ospiti;
- di non delegare** alcuna persona a rappresentarlo.

Distinti saluti.

Firma dell'ospite _____

ALLEGATO B)

A.P.S.P. DI FASSA

Elezione dei Rappresentanti degli ospiti e di partecipazione degli stessi alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

REGISTRO ELENCO ELETTORI

Ospite residente			Parente delegato	
Cognome e nome	Data di nascita	Data di ingresso	Cognome e nome	Data di nascita

ALLEGATO C)

Elenco dei candidati 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____	A.P.S.P. DI FASSA Elezione dei rappresentanti degli ospiti Vigo di Fassa lì _____	PREFERENZE: <input type="checkbox"/> (Cognome e nome) <input type="checkbox"/> (Cognome e nome)
---	--	--